

Pubblicato il 18/10/2022

N. 13336/2022 REG.PROV.COLL.

N. 05749/2022 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5749 del 2022, proposto da (omissis)

contro

(omissis)

nei confronti

(omissis)

per l'accesso

agli atti e documenti relativi all'immobile sito in (omissis) di cui alla domanda di accesso del 22/03/2022;

nonché per l'annullamento, in via principale,

ai sensi dell'art. 21-octies della L. 241/ 1990, del silenzio diniego formatosi in data 21/04/2022 sulla domanda di accesso presentata in data 22/03/2022 (trasmessa via PEC) e rimasta inevasa, oltre ogni atto pregresso e/o connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di (omissis);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2022 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Nell'odierno giudizio, il ricorrente, nella qualità di proprietario dell'immobile sito al piano quarto, interno n. 7, del fabbricato censito al Catasto Fabbricati del (omissis), agisce per l'accesso agli atti richiesti con l'istanza di cui in epigrafe, relativi all'istanza di condono edilizio dell'immobile, presentata il 22/03/2022, costituiti da: elaborato grafico, atto notorio epoca abuso, documentazione fotografica, concessione edilizia, domanda di condono L. 47/85 mod. R (anno 1986 numero 68331, sottonumero 0).

Precisa che l'interesse all'accesso sorgerà all'esito di un'assemblea condominiale regolarmente costituita, nella quale i condomini del fabbricato sito in (omissis) deliberavano di voler richiedere ai tecnici specializzati dei preventivi inerenti all'ottenimento del c.d. "Superbonus 110%", introdotto dagli artt. 119 e 121 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020 (cfr. doc. 6, Verbale dell'Assemblea Condominiale del 22/03/2021).

Riferisce anche che decorso dalla presentazione dell'istanza di accesso il termine di 30 giorni previsto all'art. 25, comma 4 della L. 241/1990, in data 21/04/2022, inoltrava via PEC un'istanza per l'attivazione del potere sostitutivo ex art. 28, comma 2, D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013, chiedendo di «azionare il potere sostitutivo ex art. 2, comma 9-bis della L. 241/1990, al fine di ottenere quanto da me formalmente richiesto entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della presente» (cfr. doc. 9, Istanza per l'attivazione del potere sostitutivo del 21/04/2022 con ricevute PEC).

Nessuna risposta perveniva dall'ufficio.

Pertanto, con l'odierno ricorso, circa la tempestività del quale deduce specificamente, chiede sanzionarsi l'illegittimità del silenzio dell'amministrazione, da condannarsi all'esibizione in favore dell'odierno ricorrente, dei documenti richiesti, dettagliati nell'istanza di accesso agli atti del 22/03/2022, per come indicati nelle premesse.

Si è costituita in giudizio (omissis), la quale resiste al ricorso e rappresenta quanto segue.

In ordine alla richiesta di accesso, l'amministratore del condominio delegava ad una società specializzata, tra le altre cose, anche l'esercizio dell'attività di richiesta di tutta la documentazione necessaria all'attivazione del c.d. "superbonus", così che, per la medesima pratica di condono edilizio n. 86/68331 pervenivano a (omissis) due distinte istanze di accesso, seppur identiche nell'oggetto e

nell'interesse sotteso (una da parte del condominio, evasa il 3.5.2022 tramite piattaforma SIPRE; e l'altra da parte dell'odierno ricorrente, per la quale, inizialmente, gli uffici ritenevano già soddisfatto l'interesse); quanto alla domanda di accesso del ricorrente, gli uffici lo invitavano ad accedere al SIPRE, sportello telematico appositamente approntato dall'Amministrazione per la gestione delle domande di accesso agli atti.

L'Amministrazione deduce circa l'insussistenza di un interesse specifico del ricorrente, atteso che la stessa utilità sottesa (consegnare la documentazione necessaria a poter chiedere di fruire del c.d. "superbonus") era già stata soddisfatta con l'evasione della domanda del condominio.

In ogni caso, conclude (omissis) che, per evitare il permanere del contenzioso tra l'Amministrazione e l'odierno ricorrente, su sollecito della stessa difesa (omissis), gli Uffici del DPAU inoltravano la documentazione richiesta al ricorrente a mezzo del procuratore costituito nel presente giudizio in data 13 settembre 2022. Chiede, quindi, dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

La difesa della parte ricorrente ha aderito alla cessazione della materia del contendere (19.09.2022) tuttavia insistendo articolatamente sulle spese di lite.

Nella camera di consiglio del 5 ottobre 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.

Attesa l'inequivoca e convergente dichiarazione delle parti circa l'avvenuta evasione dell'accesso, non resta al Collegio che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Quanto alle spese, si osserva che l'argomento difensivo di (omissis) circa l'insussistenza di un interesse all'accesso del ricorrente essendo stata evasa analoga richiesta da parte del condominio è recessivo: all'evidenza, ciascun soggetto è titolare di un interesse autonomo e quindi differenziato a conoscere, anche laddove tale situazione scaturisca da una medesima condizione di fatto (gli effetti della quale si imputano diversamente tra il condominio ed il proprietario di una singola unità immobiliare).

Anche l'invito ad accedere tramite SIPRE non è ritenuto ostativo all'accesso ordinario secondo la giurisprudenza della Sezione (cfr. da ultimo, sentenza TAR Lazio, Roma, II bis, 12 maggio 2022, nr. 05918).

In ogni caso, è rilevate anche la determinazione dell'Amministrazione di addivenire alla composizione bonaria del contenzioso, con la conseguenza che le spese seguono la soccombenza virtuale, ma nella misura liquidata in dispositivo che tiene conto anche del comportamento adesivo dell'Amministrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere e

condanna (omissis) alle spese di lite che liquida in euro 600,00 (seicento), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore

Giuseppe Licheri, Referendario

L'ESTENSORE

Salvatore Gatto Costantino

IL PRESIDENTE

Pietro Morabito

IL SEGRETARIO